



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 7 novembre 2023
(OR. en)

14620/23

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0372 (NLE)**

MI 896
ECO 72
ENT 223
UNECE 16

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto:	DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite riguardo alle proposte di modifica dei regolamenti ONU n. 0, 14, 16, 17, 24, 43, 48, 53, 74, 86, 90, 94, 95, 100, 122, 129, 134, 135, 137, 145, 149, 153, 154, 157, 160, 161 e 162, alle proposte di un nuovo regolamento ONU sui registratori di dati di evento per i veicoli pesanti e di un nuovo regolamento ONU sui sistemi di ritenuta per bambini per il trasporto più sicuro di bambini sugli autobus, e a una proposta di modifica della risoluzione comune ONU n. 1
----------	--

DECISIONE (UE) 2023/... DEL CONSIGLIO

del ...

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea
in sede di Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli
della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite riguardo alle proposte
di modifica dei regolamenti ONU n. 0, 14, 16, 17, 24, 43, 48, 53, 74, 86, 90, 94, 95, 100,
122, 129, 134, 135, 137, 145, 149, 153, 154, 157, 160, 161 e 162,
alle proposte di un nuovo regolamento ONU sui registratori di dati di evento
per i veicoli pesanti e di un nuovo regolamento ONU sui sistemi di ritenuta per bambini
per il trasporto più sicuro di bambini sugli autobus, e a una proposta di modifica
della risoluzione comune ONU n. 1**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 97/836/CE del Consiglio¹ l'Unione ha aderito all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("accordo del 1958 riveduto"). L'accordo del 1958 riveduto è entrato in vigore il 24 marzo 1998.
- (2) Con la decisione 2000/125/CE del Consiglio² l'Unione ha aderito all'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo"). L'accordo parallelo è entrato in vigore il 15 febbraio 2000.
- (3) Il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio³ stabilisce le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche per l'omologazione e l'immissione sul mercato di tutti i nuovi veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti. Tale regolamento incorpora i regolamenti adottati a norma dell'accordo del 1958 riveduto ("regolamenti ONU") nel sistema UE di omologazione, in quanto prescrizioni per l'omologazione o alternative alla legislazione dell'Unione.

¹ Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("Accordo del 1958 riveduto") (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).

² Decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici mondiali applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo") (GU L 35 del 10.2.2000, pag. 12).

³ Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).

- (4) A norma dell'articolo 1 dell'accordo del 1958 riveduto e dell'articolo 6 dell'accordo parallelo, il Forum mondiale dell'UNECE per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (WP.29) può adottare proposte di modifica di regolamenti ONU, di regolamenti tecnici mondiali ONU (GTR ONU) e di risoluzioni ONU, e proposte di nuovi regolamenti ONU, di nuovi GTR ONU e di nuove risoluzioni ONU riguardanti l'omologazione dei veicoli. Conformemente a tali disposizioni, il WP.29 dell'UNECE può inoltre adottare proposte di autorizzazione all'elaborazione di modifiche ai GTR ONU o di nuovi GTR ONU e di estensione dei mandati dei GTR ONU.
- (5) Dal 14 al 16 novembre 2023, nell'ambito della sua 191^a sessione, il WP.29 può adottare: proposte di modifica dei regolamenti ONU n. 0, 14, 16, 17, 24, 43, 48, 53, 74, 86, 90, 94, 95, 100, 122, 129, 134, 135, 137, 145, 149, 153, 154, 157, 160, 161 e 162; proposte di un nuovo regolamento ONU sui registratori di dati di evento per i veicoli pesanti e di un nuovo regolamento ONU sui sistemi di ritenuta per bambini per il trasporto più sicuro di bambini sugli autobus; e una proposta di modifica della risoluzione comune ONU n. 1.
- (6) I regolamenti ONU saranno vincolanti per l'Unione. Unitamente alla risoluzione ONU, saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto della legislazione dell'UE nel settore dell'omologazione dei veicoli. È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di WP.29 in merito all'adozione di tali proposte.

- (7) Alla luce dell'esperienza e degli sviluppi tecnici è necessario modificare o integrare le prescrizioni relative ad alcuni aspetti o caratteristiche di cui ai regolamenti ONU n. 0, 14, 16, 17, 24, 43, 48, 53, 74, 86, 90, 94, 95, 100, 122, 129, 134, 135, 137, 145, 149, 153, 154, 157, 160, 161, e 162, e alla risoluzione comune ONU n. 1.
- (8) Al fine di tenere conto del progresso tecnico e di migliorare la sicurezza, è necessario adottare un nuovo regolamento ONU sui registratori di dati di evento per i veicoli pesanti e un nuovo regolamento ONU sui sistemi di ritenuta per bambini per il trasporto più sicuro di bambini sugli autobus.
- (9) Tali proposte sono in linea con la politica del mercato interno dell'UE in materia di industria automobilistica per quanto riguarda la sicurezza, l'automazione e le emissioni, nonché con le sue politiche in materia di trasporti, clima ed energia, e hanno un impatto molto positivo sulla competitività del settore automobilistico dell'UE e sul commercio internazionale.
- (10) Alla luce di tali benefici, si suggerisce di votare a favore di tali proposte,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nella 191^a sessione del Forum mondiale dell'UNECE per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli, che si terrà tra il 14 e il 16 novembre 2023, è quella di votare a favore delle proposte elencate nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ...,

Per il Consiglio

Il presidente
